

Torino lì, 14 marzo 2017

Egredi Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 1/2017

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 1/2017 composta dalla rubrica:

- ❖ **1. Comunicazioni da Studio Venero-Manavella e Data Logos**
 - 1.1 *SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DI MORA*
 - 1.2 *NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE*
 - 1.3 *FABBRICATI RURALI NON ANCORA ISCRITTI*
 - 1.4 *COMUNICAZIONE CARTELLE ROTTAMABILI NON ANCORA NOTIFICATE*

- ❖ **2. Temi di approfondimento**
 - 2.1 *CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE*
 - 2.2 *DECRETO MILLEPROROGHE*

- ❖ **3. Questioni "in evidenza"**
 - 3.1 *SCHEDE CARBURANTE*
 - 3.2 *SUPER E IPER AMMORTAMENTO*
 - 3.3 *RAVVEDIMENTO DELLO SPLAFONAMENTO*

- ❖ **4. Scadenario**

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Studio Venero-Manavella & Associati s.s.

Data Logos & Partners srl

1. COMUNICAZIONI DA STUDIO VERNERO MANAVELLA E DATA LOGOS SRL

1.1 SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DI MORA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017: il saggio d'interesse è pari a zero.

Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,00%.

La decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

1.2 NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 231243 del 27 dicembre 2016, ha approvato il nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione unitamente alle istruzioni ed alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro dodici mesi dalla data di apertura della successione.

Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a centomila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Il nuovo modello si presenta più articolato rispetto al precedente:

- consente di operare, contestualmente alla dichiarazione di successione, le volture catastali relative agli immobili interessati;
- consente di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello.

1.3 FABBRICATI RURALI NON ANCORA ISCRITTI

Con comunicato stampa del 16 gennaio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha segnalato la pubblicazione dell'elenco dei *fabbricati rurali ancora iscritti al catasto dei terreni*, ricordando che chi non avesse regolarizzato la posizione potrà ancora provvedere tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

I titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l'obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati: tale adempimento doveva essere effettuato entro il 30 novembre 2012.

Fra gli altri, devono essere dichiarati al Catasto dei Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni con le seguenti destinazioni:

- fabbricato promiscuo;
- fabbricato rurale;
- fabbricato rurale diviso in subalterni;
- porzione da accertare di fabbricato rurale;
- porzione di fabbricato rurale;
- porzione rurale di fabbricato promiscuo.

Chi non vi avesse provveduto, può ancora oggi presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso e beneficiando delle sanzioni ridotte.

In mancanza, gli Uffici Provinciali procederanno in luogo del proprietario inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

1.4 COMUNICAZIONE CARTELLE ROTTAMABILI NON ANCORA NOTIFICATE

Il Decreto collegato con la Legge di Bilancio 2017 prevede che per i carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il contribuente può aderire alla rottamazione del ruolo, che consiste nell'estinzione del debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Entro il 28 febbraio 2017 l'Agente della Riscossione ha informato i contribuenti, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nel 2016 non ancora notificati, dal momento che anche tali ruoli possono essere oggetto di definizione agevolata, ancorché non sia stata ancora notificata la cartella relativa.

Anche per questi ruoli il termine per fruire della rottamazione coincide con il 31 marzo 2017, data entro la quale bisognerà presentare il modulo DA1 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" agli sportelli territorialmente competenti oppure inviando il modulo DA1 tramite pec¹.

Entro il 31 maggio 2017 l'Agente della Riscossione comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento.

2. TEMI DI APPROFONDIMENTO

2.1 CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, in occasione del convegno tenuto dalla stampa specializzata, ha fornito numerosi chiarimenti relativamente alle novità contenute nella Legge di Bilancio per il 2017.

REGIME PER CASSA

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il regime di cassa previsto per le imprese in contabilità semplificata risulta essere in realtà un regime nella sostanza misto, ma "improntato alla cassa", in quanto le operazioni caratteristiche della attività seguono il criterio di cassa, ma molti costi sono ancora deducibili per competenza.

Sono ancora deducibili per competenza i canoni di leasing, compreso il maxi canone, le spese per prestazioni di lavoro, gli ammortamenti, l'accantonamento del trattamento di fine rapporto del lavoro dipendente, le plusvalenze e minusvalenze, le sopravvenienze, l'autoconsumo, gli oneri di utilità sociale.

Per quanto riguarda le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza (al 31 dicembre 2016), è previsto che siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime, ossia del 2017. Pertanto, attesa la formulazione letterale della citata disposizione che fa riferimento genericamente alle "rimanenze finali", si è del parere che le stesse comprendano sia le rimanenze di cui all'articolo 92 del TUIR (tipicamente rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale) sia quelle dell'articolo 93 del TUIR (le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale), nonché dell'articolo 94, relativo alle rimanenze dei titoli.

¹Un emendamento presentato in Commissione Finanze alla Camera (nell'ambito del Decreto Terremoto), su cui il Governo ha annunciato l'intenzione di dare parere favorevole, chiede lo slittamento del termine per l'adesione al 21 aprile (rispetto alla scadenza del 31 marzo) e al 15 giugno (rispetto al 31 maggio) per le risposte dell'agente di riscossione alle istanze presentate.

L'eventuale eccedenza di rimanenze in confronto al reddito di impresa del periodo di imposta 2017 non sarà deducibile negli esercizi successivi. Quindi per le imprese che presentano un importo di giacenze rilevante risulta conveniente l'opzione per il regime di contabilità ordinaria.

Il nuovo articolo 18 del D.P.R. 600/1973 individua tre possibili regimi contabili per le imprese in contabilità semplificata:

- metodo cronologico che comporta la tenuta di un registro su cui annotare incassi e pagamenti;
- metodo della contabilità iva integrata che si basa sulla contabilità Iva e comporta l'annotazione, a fine anno, dei mancati incassi e dei mancati pagamenti;
- metodo delle registrazioni in base al quale la determinazione del reddito avviene sulla base delle registrazioni fatte nel registro degli acquisti e nel registro delle fatture e dei corrispettivi, presumendo che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Solo quest'ultimo metodo comporta l'esercizio di una opzione con vincolo triennale.

I corrispettivi percepiti e pagati nel 2017 relativamente a operazioni imputate per competenza al periodo di imposta 2016 saranno irrilevanti. Viene confermato il principio nel caso di un servizio ultimato nel 2016 e quindi che ha concorso a formare il reddito in tale periodo di imposta; qualora la fattura venga emessa e incassata nel 2017, sarà irrilevante ai fini del reddito.

L'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 prevede l'obbligo, a carattere generale, per le imprese minori di annotare cronologicamente in uno apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascuno di essi il relativo incasso. In un diverso registro i medesimi soggetti hanno l'obbligo di annotare le spese sostenute nell'esercizio.

Tuttavia, ai sensi del comma 4 del citato articolo, tali registri possono essere sostituiti dai registri Iva, qualora il contribuente indichi separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'IVA ed effettui l'annotazione dell'importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti e delle fatture cui gli stessi si riferiscono al fine di determinare il reddito di impresa in base al principio di cassa.

Conseguentemente dette annotazioni devono essere eseguite entro i termini di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi. Al momento dell'effettivo incasso e pagamento i ricavi ed i costi devono essere registrati separatamente entro sessanta giorni dall'incasso o dal pagamento.

In un'ottica di semplificazione, il successivo comma 5 del citato articolo, consente al contribuente di non effettuare tali annotazioni, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio. Tale scelta implica che il ricavo si intenda incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

IRI

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel nuovo sistema di tassazione proporzionale delle imprese Irlpef, per calcolare il plafond di deducibilità delle distribuzioni di utili, il reddito dell'anno va assunto nel suo importo lordo.

Viene pertanto riconosciuta la possibilità di dedurre prelievi in conto utili che, secondo prassi delle imprese Irlpef, vengono effettuati in corso d'anno, prima della chiusura del bilancio.

Al termine del 2017 le imprese potranno dedurre, nei limiti del reddito d'impresa conseguito, i prelievi effettuati dai soci in tale anno anche se ancora l'imponibile IRI non si è formato. In pratica, il plafond di deducibilità sarà pari al reddito di impresa dell'anno più gli imponibili Iri (tassati al 24%) degli anni precedenti meno le perdite riportabili a nuovo.

IPERAMMORTAMENTI

Viene precisato che, poiché la norma sulla maggiorazione del 150% si riferisce letteralmente alle “imprese”, i lavoratori autonomi non potranno, per eventuali investimenti tecnologici effettuati nel 2017, applicare l'iper ammortamento, ma soltanto il super ammortamento.

La legge di Bilancio 2017, oltre a prorogare il termine per gli investimenti super ammortizzabili (con l'eccezione delle autovetture), ha introdotto l'ulteriore agevolazione (iper ammortamento del 250%) per investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese secondo il “modello Industria 4.0”.

L'Agenzia ha ritenuto che, poiché la legge, in alcuni passaggi che indicano i requisiti e le formalità per accedere al beneficio in questione, richiama letteralmente le imprese, l'iper ammortamento non sia utilizzabile da parte dei professionisti.

Resta invece confermata anche per i professionisti la possibilità di avvalersi, su investimenti in beni materiali strumentali, del super ammortamento del 140% (per eventuali beni ad utilizzo promiscuo, il super ammortamento è riferito al 50% del costo).

Per gli esercenti arti e professioni la deduzione degli ammortamenti (e così dunque della maggiorazione del 40%) non è condizionata alla entrata in funzione del bene.

Neppure è prevista per i lavoratori autonomi la riduzione alla metà dei coefficienti nel primo anno; pertanto l'incentivo per tali contribuenti risulta più accelerato che per le imprese.

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

Con riferimento alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione, nei casi in cui il debito da rottamare sia oggetto di un contenzioso tributario, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione indichi la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi ed assuma l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Ai fini della valutazione della convenienza della rottamazione, occorre fare riferimento alle norme che regolano la riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.

In primo grado è dovuto solo un terzo dell'imposta accertata, senza sanzioni, mentre dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso, sono dovuti solo i due terzi di quanto accertato e le sanzioni in eguale misura, in ragione di quanto deciso dalla sentenza di primo grado.

Il residuo ammontare di imposte e sanzioni potrà essere riscosso nella misura determinata dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

Ne deriva che la massimizzazione della definizione agevolata si ha, in caso di contenzioso, solo per il contribuente soccombente per ogni sua richiesta in secondo grado.

In tal caso, egli sarà già tenuto al pagamento della totalità del proprio debito e, dunque, con la rottamazione eviterà di pagare le sanzioni e gli eventuali interessi di mora nel frattempo maturati chiudendo la controversia con l'erario.

2.2 DECRETO MILLEPROROGHE

È stata approvata in via definitiva la legge di conversione del decreto Milleproroghe: riportiamo le principali novità contenute nella norma per quanto riguarda il settore fiscale.

Estensione al 2017 della detrazione Irpef dell'Iva sull'acquisto immobili

Viene estesa all'anno 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. Con riferimento alle compravendite effettuate nel 2017, per beneficiare dell'agevolazione è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nel medesimo anno in base al principio di cassa. La riapertura dei termini comporta il fatto che l'agevolazione spetta anche in relazione a eventuali acconti pagati nel 2016 con rogito nel 2017.

Rinvio soppressione Intra 2

Vengono ripristinati sino al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993.

È stato, inoltre, riscritto l'articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, che nella nuova versione prevede che il modello, a decorrere dal 2018, va eseguito *“anche per finalità statistiche”* e in riferimento ai soli acquisti e cessioni intracomunitari di beni.

Viene inoltre prevista l'emanazione di un provvedimento, nel termine del 30 maggio 2017, da parte dell'Agenzia delle Entrate con lo scopo di semplificare i processi.

Registrazione contratti di locazione

Viene abrogato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'articolo 8, comma 2, della legge n. 431/1998; tale norma subordinava la facoltà di usufruire dell'abbattimento al 30% dell'imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'IMU.

Soppressione comunicazione beni ai soci

Viene abrogata la disciplina delle comunicazioni al fisco e dei controlli dell'Agenzia delle Entrate, relativi alla concessione di beni d'impresa in godimento ai soci.

Pertanto, le imprese che hanno concesso in uso ai soci o ai loro familiari un bene a un canone inferiore a quello di mercato non devono più comunicare i dati anagrafici di questi ultimi.

Resta, tuttavia, in vigore la norma sostanziale che prevede la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento (articolo 67, lettera h-ter, del Tuir).

Inoltre, viene eliminato anche l'obbligo della comunicazione dei finanziamenti dei soci effettuati a favore della società.

Norma di coordinamento nuove regole di bilancio/reddito di impresa

Si estendono le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese, modificando l'articolo 83 del TUIR.

Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale.

Viene prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Vengono inoltre introdotte le seguenti norme di coordinamento:

- ai fini della determinazione del ROL non si tiene conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda o di rami di azienda;

- viene introdotto un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza; inoltre si dispone che le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto;
- si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento ai componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale;
- viene introdotta la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità;
- si disciplina fiscalmente la nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, iscritti a bilancio al valore di fair value.

Modifica invio “nuovo” spesometro

Per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale e non trimestrale. Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017 (prorogato al 18 in quanto il 16 cade di sabato). Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

La proroga viene prevista esclusivamente per il primo anno mentre a decorrere dal 2018 l'adempimento torna ad essere trimestrale.

Per i soggetti che optano per l'invio delle fatture (Dlgs 127/2015) la trasmissione dovrà avvenire con cadenza trimestrale.

Come chiarito dalla circolare delle Entrate 1/E dello 7 febbraio 2017, dovranno essere comunicate tutte le fatture ricevute e tutte quelle emesse, comprese le fatture annotate nei corrispettivi e quelle di importo inferiore a 300 euro per le quali è stata adottata la registrazione del documento riepilogativo ai sensi del D. Lgs. 695/1996.

Devono essere comunicate anche le note di variazione relative alle fatture emesse e ricevute. Le fatture elettroniche, invece, essendo già confluite nel sistema dell'interscambio, non devono essere comunicate. Non devono, inoltre, essere comunicati i dati contenuti in documenti diversi dalle fatture, quali, ad esempio, le “schede carburante” di cui al D.P.R. 10 novembre 1997 n. 444.

Sono esonerati dall'invio gli agricoltori operanti nei territori situati a una altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare, i contribuenti minimi (DI 98/2011) e quelli che hanno aderito al regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014).

La trasmissione dei dati delle liquidazioni, invece, non beneficia di alcuna proroga; resta quindi confermata la scadenza a regime che prevede l'invio entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con lo slittamento del secondo trimestre al 16 settembre (anziché del 31 agosto). La prima scadenza da rispettare, quindi, è quella del 31 maggio 2017.

Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni i soggetti che non presentano la dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti; tuttavia, tale esonero viene meno qualora questi abbiano registrato fatture in reverse charge. La comunicazione deve essere inviata indipendentemente dalla circostanza che la liquidazione presenti un debito o un credito e non incide sulla periodicità delle liquidazioni Iva.

Lotteria scontrini

Slitta dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017 l'avvio dell'applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

3. QUESTIONI "IN EVIDENZA"

3.1 SCHEDE CARBURANTE

Gli acquisti di carburante e lubrificanti devono risultare da apposita scheda carburante compilata seguendo indicazioni obbligatorie (in parte rinnovate) dettate dall'Agenzia delle Entrate e per le quali consigliamo alla clientela di prestare particolare attenzione.

Il contenuto della scheda carburante, combinando disposizioni normative e pronunce giurisprudenziali, può essere così riepilogato:

- gli estremi di identificazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero telaio);
- gli estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante;
- il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall'apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo (indicazione non necessaria per i professionisti);
- la data del rifornimento;
- l'ammontare del corrispettivo totale corrisposto dal cliente (al lordo dell'Iva) per ogni singolo rifornimento;
- gli estremi identificativi e l'ubicazione dell'impianto di distribuzione (anche mediante timbro);
- la firma di convalida della regolarità dell'operazione di acquisto da parte del gestore.

Le casistiche in cui la fattura è obbligatoria

Vi sono casi di acquisti di carburanti e lubrificanti che devono essere documentati obbligatoriamente con fattura e che, pertanto, non possono essere documentati mediante l'utilizzo della scheda carburante. Si tratta di:

- acquisti di carburante per autotrazione non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
- acquisti di carburante non per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (ad esempio motori fissi);
- acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali non può essere verificata la destinazione;
- rifornimenti durante l'orario di chiusura (*self-service*);
- procedura di "netting" in uso nel settore petrolifero;
- cessioni nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
- cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi;
- acquisti di carburante per carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi di spurgo pozzi, che non circolano su strada.

L'indicazione del dato dei chilometri finali sulla scheda carburante

È importante ricordare che per i soggetti esercenti attività di impresa non va indicato il numero dei chilometri percorsi nel periodo bensì il dato puntuale riscontrabile dal contachilometri alla fine del periodo (mese o trimestre) considerato.

Il dato dei chilometri percorsi nel periodo è comunque ricavabile dalla differenza tra il dato di una scheda e quello indicato in quella del periodo precedente.

La scheda carburante che non riporta il numero dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre comporta l'indeducibilità dei relativi costi (sentenza n. 3947 della Corte di Cassazione del 18 febbraio 2011).

Occorre ricordare che per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni non vi è obbligo di indicazione del numero dei chilometri e ciò in quanto tale obbligo viene espressamente previsto per i soli esercenti attività d'impresa.

Uno degli aspetti più problematici che si riscontrano nella disciplina della scheda carburante riguarda l'indicazione del dato chilometrico risultante alla fine del periodo di riferimento.

Tale dato, infatti, non deve essere indicato sempre e comunque ma la sua indicazione nella scheda è in funzione della diversa modalità di utilizzo dell'autovettura.

Si riporta di seguito una tabella dalla quale si evince – nelle diverse situazioni esaminate – l'obbligatorietà o meno della indicazione nella scheda carburante del dato chilometrico.

| Situazione dell'auto | Dato KM | Adempimenti richiesti |
|---|---------|--|
| Automezzo utilizzato nell'esercizio dell'impresa | SI | Annotazione sulla scheda, a fine periodo, del numero dei chilometri dall'apposito dispositivo contachilometri |
| Automezzo utilizzato nell'esercizio dell'arte o della professione | NO | — |
| Imprese di noleggio | SI | Scheda unica per l'intera stazione noleggiante con indicazione dei chilometri |
| <i>Leasing</i> | SI | La scheda è intestata all'utilizzatore che al termine del periodo annota su di essa i chilometri dell'autovettura |
| Autovetture nuove non immatricolate o usate per il rifornimento di dotazione iniziale o di consegna | NO | — |
| Veicoli nuovi o usati, muniti della targa di prova, affidati per la riparazione o per la vendita a concessionari o ad altri operatori del settore | NO | — |
| Veicoli usati adibiti all'esecuzione di prove tecniche o dimostrative per la clientela | NO | — |
| Auto propria del dipendente utilizzata per conto del datore di lavoro | SI | Scheda cointestata al proprietario dell'autovettura e al datore di lavoro. Annotazione sulla scheda dei soli chilometri percorsi afferenti esclusivamente l'attività d'impresa |
| Auto aziendale munita, in luogo della scheda, di un blocco di buoni dal valore predeterminato | SI | L'utilizzatore dell'autovettura annota, al termine del periodo, su un apposito documento diverso dai buoni, i chilometri percorsi |
| Operazione di <i>netting</i> : rifornimento effettuato con carte aziendali collegate a contratti di somministrazione di carburante | SI | L'utilizzatore dell'autovettura annota, al termine del periodo, su un apposito documento diverso dai buoni, i chilometri percorsi (a meno che l'indicazione chilometrica non sia già presente in fattura) – sentenza CTR Firenze n.53/9/13 |
| Auto aziendale assegnata ad un dipendente | SI | Scheda intestata contestualmente all'assegnatario e all'impresa. Chilometri annotati, a fine periodo, da parte dell'assegnatario |

Qualora un'impresa stipuli un contratto di *netting*, i gestori degli impianti di distribuzione si impegnano ad eseguire a favore della compagnia petrolifera cessioni continuative di carburante direttamente alle imprese aderenti. La compagnia petrolifera, pertanto, provvede alla fatturazione del corrispettivo dovuto alle imprese convenzionate che hanno beneficiato delle somministrazioni. Con la recente sentenza n. 53/9/13 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha previsto l'indetraibilità dell'Iva da parte dell'impresa aderente ad un contratto di *netting* in quanto non si era allegato alla fattura emessa dalla società petrolifera un documento con l'indicazione per i singoli veicoli dei chilometri percorsi.

Pertanto:

- se le fatture emesse dalle società petrolifere prevedono l'indicazione dei chilometri effettuati da ciascun veicolo non è necessario allegare alcun documento;
- se le fatture emesse dalle società petrolifere non prevedono l'indicazione dei chilometri effettuati da ciascun veicolo è necessario predisporre un prospetto contenente l'indicazione dei chilometri effettuati da allegare ad ogni singola fattura ricevuta.

Gli acquisti di carburante attraverso strumenti di pagamento elettronici

Dal 14 maggio 2011 viene prevista la possibilità di evitare la compilazione della scheda carburante nel caso in cui il carburante sia acquistato sempre attraverso strumenti di pagamento elettronici, in particolare carte di credito, carte di debito (bancomat) e prepagate: in tali casi è possibile documentare la spesa mediante copia dell'estratto conto dal quale risultino i rifornimenti effettuati con carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Va segnalato che l'adozione della nuova modalità di certificazione non richiede:

- i dati e la firma dell'esercente;
- l'indicazione del numero di targa o del telaio del veicolo;
- per le imprese l'indicazione del dato risultante dal contachilometri a fine periodo.

I due sistemi di certificazione (scheda carburante e estratto conto) risultano tra loro alternativi e, quindi, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite al medesimo soggetto d'imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività.

È stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate che i soggetti che effettuano i pagamenti con sistemi promiscui (alternativamente a volte con carta di credito e a volte in contanti ovvero per un automezzo in contanti e per un altro automezzo con carta di credito) sono tenuti all'adozione obbligatoria della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo di imposta.

3.2 SUPER E IPER AMMORTAMENTO

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato ed ampliato le misure agevolative in tema di ammortamento.

Super ammortamento

È confermata la possibilità per le imprese, per i lavoratori autonomi e professionisti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2017, di incrementare il costo di acquisto del bene, o canone di leasing, nella misura del 40% (cosiddetto super ammortamento).

Al fine di poter applicare la normativa, l'acquisto del bene deve avvenire entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018 ma, in quest'ultimo caso, a condizione che entro dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

L'agevolazione non si applica all'acquisto:

- di beni ai quali risultano applicabili aliquote di ammortamento inferiore al 6,5%;
- di fabbricati e costruzioni, beni merce e materiali di consumo;
- di veicoli a deducibilità limitata di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), TUIR;
- di veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ai sensi articolo 164, comma 1, lettera b-bis), TUIR.

Il requisito della novità viene derivato dalle indicazioni di prassi legate all'agevolazione Tremonti, ovvero si considerano nuovi i beni:

- acquistati direttamente da produttore o commerciante;
- acquistati da soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato da alcuno.

Per beni "complessi" il requisito della novità sussiste anche in presenza di beni non nuovi purché non prevalenti.

È, infine, considerato nuovo anche il bene esposto negli "show room".

Per quanto riguarda il momento di effettuazione dell'investimento:

- per i beni mobili si deve fare riferimento alla consegna o spedizione;
- per i beni oggetto di appalto all'ultimazione della prestazione;
- per i beni acquistati in leasing alla data di consegna all'utilizzatore.

Il super ammortamento non rileva in caso di:

- plusvalenza/minusvalenza a seguito di cessione del bene;
- plafond di deducibilità delle spese di manutenzione;
- valori significativi per l'applicazione degli studi di settore.

Iper ammortamento

Viene introdotto inoltre, a favore delle imprese che effettuano entro il 31 dicembre 2017 investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell'Allegato A alla Legge di Bilancio, l'incremento della misura del costo di acquisizione nella misura del 150%.

Al fine di poter applicare la normativa, l'investimento deve avvenire entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018 ma, in quest'ultimo caso, a condizione che entro dicembre 2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B alla Legge di Bilancio, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%.

Ai fini dell'applicazione della agevolazione il contribuente deve presentare apposita dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, e per i beni di costo superiore a 500.000 euro anche una perizia tecnica giurata rilasciata da un:

- ingegnere iscritto presso l'albo,
- perito industriale iscritto presso il collegio,
- ente di certificazione accreditato.

La dichiarazione deve attestare che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui sopra e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

3.3 RAVVEDIMENTO DELLO SPLAFONAMENTO

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 16/E del 6/2/2017 ha confermato, per ravvedere lo splafonamento, la possibilità di utilizzare il metodo della liquidazione, anche se non citato negli ultimi documenti di prassi, attraverso il quale si evita l'esborso finanziario relativo all'imposta regolarizzata, in

alternativa a quello dell'emissione di nota di variazione da parte del cedente/prestatore o di autofattura con versamento d'imposta, sanzioni e interessi.

L'Agenzia delle Entrate aveva già evidenziato con la circolare 50/E del 2002 la possibilità di regolarizzare l'eventuale utilizzo in eccesso del plafond Iva mediante tre differenti modalità. In base a tale documento, l'esportatore abituale poteva:

- chiedere la collaborazione dei soggetti cedenti o prestatori, le cui fatture avevano comportato lo splafonamento, invitandoli a emettere apposite note di variazione in aumento dell'imposta e fornendo loro la liquidità necessaria per provvedere al ravvedimento operoso (metodo delle note di variazione);
- emettere autofattura in duplice esemplare nella quale riepilogare i singoli documenti che hanno concorso allo splafonamento, versare l'imposta, gli interessi e la sanzione e registrare il medesimo documento tra gli acquisti al fine di detrarre l'imposta (metodo dell'autofattura);
- emettere autofattura e conteggiare la relativa imposta a debito esercitando, contestualmente, il diritto alla detrazione (metodo della liquidazione).

In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia, per avvalersi del metodo della liquidazione il contribuente deve emettere apposita autofattura, con le medesime caratteristiche dell'omonimo metodo, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è realizzato lo splafonamento.

La maggiore imposta viene quindi assolta, unitamente ai relativi interessi, in sede di liquidazione periodica e detratta nella medesima sede per effetto della registrazione del documento tra gli acquisti.

La sanzione del 100% (articolo 7, comma 4, D.lgs 471/1997) va versata tramite F24 con possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.

Nella risoluzione 16/E viene inoltre ricordato che la presentazione dell'autofattura al competente ufficio è necessaria al fine della conclusione della regolarizzazione, potendo tuttavia avvenire in un secondo tempo, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

4.

SCADENZARIO

16 marzo 2017

- Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di febbraio 2017.
- Versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di febbraio 2017.
- Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di febbraio 2017.
- Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a febbraio 2017.
- Versamento saldo IVA come da dichiarazione annuale (IV trimestre 2016 oppure conguagli annuali emersi in sede di dichiarazione).
- Versamento Tassa libri sociali 2017 per le società di capitali.

27 marzo 2017

- Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio 2017 (soggetti mensili)

31 marzo 2017

- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2017.
- ❑ Termine ultimo per la consegna della Certificazione Unica 2017 relativa ai redditi erogati nel 2016 ai lavoratori dipendenti ed assimilati nonché ai lavoratori autonomi, percettori di provvigioni e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta.
- ❑ Termine per manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi mediante la presentazione dell'apposito modello DA1².

10 aprile 2017

- ❑ Comunicazione operazioni dell'anno 2016 da parte dei contribuenti mensili relativa all'elenco clienti e fornitori / Spesometro.

17 aprile 2017

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di marzo 2017.
- ❑ Versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di marzo 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di marzo 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a marzo 2017.

20 aprile 2017

- ❑ Comunicazione operazioni dell'anno 2016 da parte dei contribuenti trimestrali relativa all'elenco clienti e fornitori / Spesometro.

26 aprile 2017

- ❑ Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo 2017 (soggetti mensili).

2 maggio 2017

- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2017.

² Un emendamento presentato in Commissione Finanze alla Camera (nell'ambito del Decreto Terremoto), su cui il Governo ha annunciato l'intenzione di dare parere favorevole, chiede lo slittamento del termine per l'adesione al 21 aprile (rispetto alla scadenza del 31 marzo) e al 15 giugno (rispetto al 31 maggio) per le risposte dell'agente di riscossione alle istanze presentate.

La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Vernerò–Manavella & Associati e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilità può essere imputata a Vernerò – Manavella & Associati per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.